

CONVENZIONE

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA (nel seguito denominata anche “Università”), con sede legale in Genova, Via Balbi n. 5, 16126, pec: protocollo@pec.unige.it, codice fiscale e partita IVA 00754150100, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore, Prof. Federico Delfino, nato a Savona il 28.02.1972, autorizzato alla stipula della presente convenzione con DR d’urgenza n. 3653 del 7.09.2022

E

L'ASSOCIAZIONE FESTIVAL DELLA SCIENZA (nel seguito denominata anche “Associazione”), con sede legale in Genova, C.so Ferdinando Perrone n. 24, 16152, mail info@festivalscienza.it, partita IVA 01378140998, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Marco Pallavicini, nato a Genova il 29.07.1966, autorizzato alla stipula della presente convenzione con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 settembre 2022 (qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”)

PREMESSO CHE

- in data 18 marzo 2003 è stata costituita l’Associazione senza scopo di lucro denominata “Festival della Scienza”, giuridicamente riconosciuta dalla Regione Liguria con D.G.R. n.1064 del 12 settembre 2003 ai sensi del D.P.R n. 361/2000;
- l’Associazione Festival della Scienza è stata costituita con

l'obiettivo di avvicinare il grande pubblico ai temi della scienza e della tecnologia, promuovendo azioni ed iniziative di divulgazione, formazione e diffusione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica in Italia e all'estero;

- all'Associazione aderiscono attualmente Università degli Studi di Genova, CCIAA di Genova, Centro Fermi - Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche Enrico Fermi, CNR, Comune di Genova, Confindustria Genova, Costa Edutainment S.p.A., GSSI – Gran Sasso Science Institute, Fondazione IIT, INAF, INFN, INGV, Regione Liguria, Sviluppo Genova S.p.A.;

- l'Associazione promuove e coordina la collaborazione tra gli associati e tra questi e altri soggetti pubblici e privati, anche esteri, per le specifiche attività che questi possono apportare autonomamente ai programmi dell'Associazione;

- essa inoltre promuove e coordina la collaborazione con gli organismi pubblici e privati in qualunque modo interessati ai propri programmi;

- svolge attività di formazione, istruzione ed educazione, comunque finalizzata e finanziata sia con risorse proprie che con fondi messi a disposizione da soggetti esterni, pubblici e privati, nazionali e internazionali.

CONSIDERATO CHE

a) l'Associazione, tra l'altro, nel perseguimento dei su citati obiettivi, organizza a Genova con cadenza annuale, gestendo tutte le attività necessarie, la manifestazione internazionale del "Festival della Scien-

za”, che costituisce un palcoscenico ideale per la presentazione in anteprima delle novità di tipo generale in campo scientifico;

b) il Festival della Scienza, avviato a Genova nel 2003, rappresenta oggi una delle principali realtà culturali a livello internazionale, unico evento italiano selezionato già nel 2006 dalla Commissione Europea tra le 10 best practice riconosciute in 31 Paesi nel campo della promozione e comunicazione delle tematiche concernenti la ricerca scientifica e tecnologica e modello cui si sono ispirate molteplici iniziative, tra le quali il World Science Festival di New York;

c) in virtù delle competenze maturate, della natura e finalità degli enti associati e dei risultati conseguiti, l’Associazione rappresenta oggi in ambito nazionale il soggetto in grado di divulgare al meglio e con efficacia temi e progetti legati alla scienza ed alla tecnologia, al fine di sensibilizzare la pubblica opinione e sollecitare l’interesse della cittadinanza nei confronti della ricerca e dell’innovazione tecnologica;

d) l’art. 5.1 lett. b) dello Statuto dell’Associazione prevede che per la realizzazione degli scopi sopra descritti l’Associazione possa, tra l’altro, “raccolgere eventuali contributi, anche in natura, ai quali gli Associati si siano impegnati attraverso la stipula di specifici atti convenzionali che saranno opportunamente rappresentati nella documentazione di accompagnamento al bilancio”;

e) l’art. 5.1 lett. e) di detto Statuto prevede la possibilità per l’Associazione di “stipulare accordi e convenzioni con Amministrazioni ed Enti pubblici, soggetti privati ed imprese interessati alla sua attività”;

f) l'Università partecipa alla promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche sviluppando rapporti con istituzioni pubbliche e private, nonché con imprese italiane ed estere, nel campo della ricerca e della formazione, attraverso contratti, convenzioni, consorzi ed ogni altra forma di collaborazione utile, e svolge una primaria funzione di attività formativa e culturale, anche attraverso la promozione di attività culturali;

g) l'Ateneo, promuovendo, tra l'altro, la ricerca e la cultura scientifica, favorisce, altresì, la loro divulgazione;

h) già nelle precedenti edizioni del Festival della Scienza l'Università ha proficuamente collaborato con l'Associazione fornendo un significativo apporto in termini di partecipazione di suoi rappresentanti in seno agli Organi dell'Associazione, oltre che in termini di proposte di attività inerenti mostre scientifiche, laboratori didattici e conferenze, ed ospitando alcuni eventi delle diverse edizioni del Festival presso strutture, edifici, aule o laboratori di proprietà dell'Università o in sua gestione;

i) il Festival della Scienza risulta essere altresì per l'Ateneo un'importante manifestazione di orientamento per studenti universitari e delle scuole secondarie superiori nonché un'opportunità di crescita e formazione professionale per ricercatori;

j) le Parti, avendo ravvisato l'opportunità di addivenire ad un accordo convenzionale per meglio sviluppare e consolidare i proficui rapporti di collaborazione avviati, hanno sottoscritto il 01.10.2021 una

convenzione per sostenere la manifestazione del Festival della Scienza, edizione 2021;

k) le Parti intendono rinnovare la su citata convenzione per sostenere la realizzazione del Festival della Scienza, edizione 2022 nonché di eventuali ulteriori iniziative e collaborazioni.

Ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

1. Le premesse e i considerata alla presente convenzione formano parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 2 - Oggetto

1. L'Università e l'Associazione, nel rispetto delle rispettive finalità istituzionali, convengono di collaborare per la migliore realizzazione della manifestazione "Festival della Scienza" a Genova e di eventuali nuove iniziative volte a valorizzare le competenze sia di docenti sia di studenti dell'Ateneo in altre sedi e, tramite questo:

- favorire la divulgazione scientifica mediante un percorso di crescita culturale dei visitatori;
- contribuire all'occupazione giovanile grazie al coinvolgimento di giovani nelle attività di progetto;
- promuovere le diverse iniziative di divulgazione, organizzazione, comunicazione, allestimento ed animazione connesse alla manifestazione;
- favorire l'integrazione dell'educazione scientifica dei ricercatori con competenze esperienziali nel campo della comunicazione della scienza;

- consentire nuovi e proficui collegamenti fra l'Università, gli altri enti di ricerca e le aziende.

Art. 3 - Modalità di attuazione

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al precedente art. 2, l'Università si impegna a:

- a) sostenere la realizzazione delle iniziative del "Festival della Scienza edizione 2022" con un contributo per l'anno in corso di Euro 60.000, da trasferire all'Associazione, salva rendicontazione di cui ai successivi punti 6 e 7; per gli anni successivi di vigenza della presente convenzione, e quindi per le edizioni 2023 e 2024 della manifestazione, l'eventuale contributo economico dell'Ateneo sarà determinato annualmente previa delibera dell'Organo competente;
- b) diffondere presso le proprie strutture, ivi compresi i Poli didattici decentrati, le opportunità di presentazione dei risultati e delle competenze dell'Ente sia relativamente alla manifestazione Festival della Scienza che ad altre eventuali iniziative di comune interesse.

2. Il contributo da parte dell'Ateneo è finalizzato alla realizzazione di iniziative di interesse reciproco delle Parti in particolare nell'ambito dell'edizione annuale del Festival della Scienza. A tal fine, l'Associazione dovrà provvedere alla sua progettazione e organizzazione prevedendo la presenza all'interno del Festival di spazi e iniziative dedicate a strutture dell'Università e ponendo a disposizione di quest'ultima servizi, competenze e personale di animazione scientifica.

3. L'Associazione potrà, altresì, proporre all'Università l'eventuale

partecipazione a progetti nazionali ed internazionali di divulgazione e valorizzazione della ricerca attraverso la rete di relazioni dell'Associazione stessa.

4. Le Parti definiranno, attraverso specifici atti, la contabilizzazione e le modalità di ristoro degli eventuali crediti da riconoscere all'Università relativamente a progetti di cui al precedente comma 3, nonché iniziative e attività svolte congiuntamente all'Associazione, di cui al precedente comma.

5. L'Associazione si impegna a dare adeguata visibilità all'Università, evidenziandone l'apporto nell'ambito dei piani di comunicazione e promozione delle proprie iniziative, nonché nei cataloghi e nel materiale informativo diffuso anche via web, secondo modalità da concordare a cura dei Responsabili di cui al successivo art. 4.

6. Al termine della manifestazione dovrà essere predisposta, a cura dell'Associazione, una relazione analitica sulle attività svolte nell'ambito della presente Convenzione, nonché una documentata rendicontazione dei costi sostenuti e dei proventi percepiti per l'intera manifestazione, con evidenziato quanto espressamente riconducibile alla partecipazione dell'Università.

7. I documenti di cui al precedente comma dovranno essere presentati all'Ateneo entro un mese dall'approvazione del bilancio di esercizio dell'Associazione.

8. Il rendiconto finale della manifestazione dovrà essere verificato e certificato dall'organismo di controllo dell'Associazione.

Art. 4 – Responsabili

1. Le Parti nominano quali responsabili di coordinamento per l'attuazione della presente convenzione il Rettore o un suo delegato e il Presidente dell'Associazione.

2. I suddetti Responsabili provvederanno a concordare i piani di attività, le iniziative di comunicazione e le specifiche realizzazioni in ordine a quanto previsto dalla presente convenzione e ad effettuare le valutazioni dei risultati conseguiti.

3. Ciascuna delle Parti potrà sostituire in ogni momento il proprio responsabile dandone comunicazione formale all'altra parte.

Art. 5 – Sicurezza

1. L'Università e l'Associazione, ognuno per la parte di rispettiva competenza, allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs 81/2008, e ss.mm.ii e a quanto previsto dal D.M. n. 363 del 05/08/1998 assumono tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale (inclusi gli studenti e i laureati) coinvolto nelle attività oggetto della presente convenzione in materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza del lavoro.

2. Il personale delle Parti coinvolto nell'attuazione del presente Accordo è tenuto al rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti in materia di salute e sicurezza, di tutela della proprietà intellettuale e al rispetto del principio di riservatezza.

3. Il personale dell'Università e dell'Associazione, a qualunque titolo operante presso le strutture di una Parte, non potrà rivendicare alcun

titolo di lavoro nei confronti dell'altra Parte e sarà tenuto a rispettare le norme che tutelano la proprietà intellettuale.

4. In applicazione di quanto previsto dal D.M. 363/1998 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) all'art. 10 comma 1 per le attività svolte in comune nell'ambito della presente convenzione, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. saranno individuati di intesa tra le Parti, o le loro articolazioni con autonomia gestionale, attraverso specifici accordi. Tali accordi dovranno essere formalizzati prima dell'inizio delle attività previste negli accordi stessi.

Art. 6 - Coperture assicurative

1. L'Università garantisce che il personale universitario, gli studenti e i laureati che svolgeranno le attività oggetto della presente Convenzione presso gli spazi, le strutture e i laboratori allestiti dall'Associazione Festival della Scienza sono in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.

2. L'Associazione Festival della Scienza garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti o collaboratori eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente Convenzione presso i locali dell'Università.

3. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza,

ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria.

Art. 7 - Risultati

1. I risultati, le invenzioni e le realizzazioni (prototipi, giochi scientifici, mostre itineranti, etc.) eventualmente ottenuti nell'ambito della collaborazione oggetto della presente convenzione saranno condivisi tra l'Università e l'Associazione in ragione di quote definite sulla base dei rispettivi apporti e gestiti di comune accordo ai sensi di specifiche intese.

Art. 8 - Durata

1. La Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla sua sottoscrizione ed è rinnovabile in seguito ad accordo scritto tra le Parti, previa delibera dell'organo competente. È escluso il rinnovo tacito.

Art. 9 – Recesso e scioglimento

1. Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R. ovvero mediante P.E.C.

2. Il recesso ha effetto a decorrere dalla data di notifica dello stesso.

3. Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di Convenzione già eseguita.

Art. 10 - Tutela dei dati personali e riservatezza

1. Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di accon-

sentire che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione del presente Accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata.

2. In particolare, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e ss.mm.ii. ciascuna Parte è “titolare” del trattamento dei dati personali relativi ai soggetti coinvolti nello sviluppo dei programmi e delle attività correlate. In particolare, ciascuna Parte stabilisce le operazioni consentite, per le finalità del presente Accordo, e le modalità di trattamento dei dati personali, individua le misure minime di sicurezza, oltre ad assolvere a tutti gli altri obblighi previsti dal Codice sulla Privacy sopra citato. Le Parti dovranno, inoltre, garantire in qualsiasi momento agli interessati l’esercizio del diritto di accesso ai dati che li riguardano e degli altri diritti sanciti dal Capo III del Regolamento UE n. 2016/679.

3. Le Parti si obbligano a tenere strettamente confidenziale qualsiasi informazione concernente il presente Accordo e comunque dallo stesso derivante, salvo il caso in cui la diffusione di dette informazioni risulti necessaria al fine di adempiere all’accordo medesimo ovvero in ossequio agli obblighi di Legge.

4. Le Parti si impegnano, altresì, nell’esecuzione del presente Accor-

do, ad adottare o far adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare la divulgazione a terzi di qualsivoglia informazione o notizia di carattere riservato riguardante i progetti e le iniziative congiuntamente realizzati.

Art. 11 - Controversie

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.

2. In caso di esito negativo della risoluzione amichevole di cui al punto precedente, per tutte le eventuali controversie relative alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Accordo le Parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Genova.

Art. 12 - Registrazione

1. La presente Convenzione si compone di n. 13 pagine e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

2. Il presente Accordo, stipulato nella forma della scrittura privata, è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.P.R. n. 642/1972 nella misura prevista dalla relativa Tariffa parte I, articolo 2, come allegata al D.M. 20 agosto 1992, con onere a carico di entrambe le Parti per metà.

3. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale a cura dell'Università giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Genova 1 n. 0216718 – 29.12.2016. L'Università con nota scritta chiederà all'Associazione il rimborso della quota di spettanza.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle Parti.

Per l'Università degli Studi di Genova

Il Rettore

Prof. Federico Delfino

Per l'Associazione Festival della Scienza

Il Presidente

Prof. Marco Pallavicini